

## VERBALE D'ACCORDO

Tra il GRUPPO TELECOM ITALIA, anche a nome e per conto delle Aziende del Gruppo i cui Dirigenti risultino iscritti al Fondo Pensione Complementare Dirigenti Telecom-FONTEDIR;

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Dirigenti TELECOM-Coordinamento Nazionale delle RSA dei Dirigenti delle Aziende del Gruppo TELECOM;

premesso

- che, con Accordo del 9 giugno 1987 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito un trattamento previdenziale integrativo per i Dirigenti iscritti al Fondo di Previdenza Telefonici;
- che il trattamento previdenziale integrativo è realizzato mediante la "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della SIP-TELECOM ITALIA S.p.A.";
- che il D. Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124, di disciplina delle forme pensionistiche complementari, aveva comportato ricadute tali da alterare elementi essenziali posti a fondamento degli assetti normativi in essere per le forme previdenziali integrative;
- che, in coerenza con l'Accordo tra Confindustria/Intersind e FNDAI 8 giugno 1993 - che aveva disposto la temporanea

sospensione delle "nuove" iscrizioni al Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (Previndai), intendendosi per tali quelle dei soggetti che, in ragione della decorrenza dell'iscrizione stessa, sarebbero ricaduti tra i destinatari di cui all'art. 18, comma 8 (prima parte), del D. Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124 - era stata disposta la temporanea sospensione delle "nuove" iscrizioni alla già sopra richiamata "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della SIP-TELECOM ITALIA S.p.A.";

- che la Confindustria/Intersind e la FNDAI, con Accordo 31 gennaio 1996, hanno sistematizzato la normativa della previdenza integrativa per i Dirigenti di Aziende Industriali (Previndai), alla luce delle modificazioni introdotte dalla L. 8 agosto 1995, n. 335;
- che le parti, in esito alle specifiche valutazioni, hanno concordato sull'esistenza delle condizioni per il superamento della sospensione in atto delle "nuove" iscrizioni alla "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della SIP-TELECOM ITALIA S.p.A.", mediante soluzioni coerenti con le intervenute modifiche di legge;
- che viene confermato quanto stabilito in tutti i punti dell'Accordo 2 ottobre 1996, con esclusione del punto 9, per il quale

convengono quanto segue:

1) Sia per il personale dirigente già iscritto al Fondo alla data del 28 aprile 1993 che per quello di nuova iscrizione è prevista, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2000, la facoltà di richiedere l'applicazione di una maggiore contribuzione a proprio carico nella misura del 2% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. In caso di opzione per l'applicazione di tale maggiorazione dovrà altresì essere versata al Fondo una quota del T.F.R. in misura pari al valore della predetta maggiorazione.

La richiesta dell'applicazione della suddetta maggiorazione contributiva deve essere formulata inderogabilmente entro il 29 febbraio 2000 e non è revocabile da parte del Dirigente.

Resta ovviamente inteso che l'applicazione della suddetta maggiorazione non produce alcun effetto ai fini delle prestazioni della Cassa Interaziendale di Solidarietà e Assistenza per i Dirigenti che ne abbiano diritto

2) restano confermate le altre condizioni di cui agli Accordi 9 giugno 1987 e 2 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non modificate dal presente Accordo

Roma, 10 dicembre 1999

Per la TELECOM ITALIA S.p.A.

Per il Coordinamento Nazionale  
RSA Dirigenti Aziende del  
Gruppo Telecom Italia